

**REGOLAMENTO (CE) N. 124/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 25 gennaio 1994

**recante proroga dei regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92 per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei raccolti 1990, 1991 e 1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 1652/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/93<sup>(4)</sup>;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3779/91 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1616/93<sup>(6)</sup>, sono state fissate restituzioni all'esportazione anche per talune varietà di tabacco del raccolto 1991;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione<sup>(7)</sup> sono state infine fissate restituzioni all'esportazione per alcune varietà di tabacco del raccolto 1992;

considerando che la concorrenza a cui si assiste sul mercato mondiale per il tabacco Virginia giustifica l'applicazione di restituzioni all'esportazione per il tabacco Virginia greco del raccolto 1992; che occorre pertanto modificare entrambi gli allegati del regolamento (CEE) n. 3685/92;

considerando che il termine per la concessione delle suddette restituzioni è stato fissato, salvo che per il raccolto 1988, al 31 dicembre 1993; che per i raccolti 1990, 1991 e 1992 sussistono possibilità di esportazione di talune varietà di tabacco dopo tale data; che è pertanto

opportuno concedere restituzioni per dette varietà, per permettere la realizzazione di tali esportazioni;

considerando che le restituzioni all'esportazione devono applicarsi alle esportazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda il tabacco dei raccolti 1990, 1991 e 1992, la validità dei regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92 è prorogata fino al 30 giugno 1994.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 3685/92 è modificato come segue:

1) Nell'allegato I dopo il numero d'ordine « 25 » è inserita la seguente riga:

• 26 | Virginia EL | 2401 10 10 2602 | 0,15 | 02 •

2) Nell'allegato II dopo il numero d'ordine « 25 » è inserita la seguente riga:

• 26 | Virginia EL | 2401 20 10 2602 | 0,21 | 02 •

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.

<sup>(6)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 6.